

## **TRIBUNALE DI AVELLINO**

### **ATTO DI CITAZIONE**

L'Associazione non riconosciuta denominata "Democrazia Cristiana", in persona del Segretario Nazionale e legale rappresentante Sen. Salvatore Cuffaro, nato a Raffadali (AG) il 1-2-1958, ivi residente in Contrada Babalucia n. 1, C.F. CFFSVT58B21H159W, rappresentata e difesa ai fini del presente atto e successivi occorrendi, in forza di procura stesa in calce, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Salvatore Ferrara (C.F. FRRSVT67L18G273A; pec salvatoreferrara@pecavvpa.it), Elisa Righi (C.F. RGHLS77M68B819L; pec elisa.righi@ordineavvmodena.it), Fabio Benigni (C.F. BNGFBA74H21A509D; pec fabio.benigni@avvocatiavellinopec.it) e Maria Carmela Picariello (C.F. PCRMCR65L68F8390; pec mariacarmela.picariello@avvocatiavellinopec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio in quest'ultima in Avellino, Contrada Sant'Eustacchio n. 37/A

### **ESPONE**

Il Partito della "DC - Democrazia Cristiana", in persona del suo Segretario Nazionale Sen. Salvatore Cuffaro, agisce in questa sede per sentire accertare:

- i.** che esso si pone in diretta continuità giuridica (oltre che politica ed ideologica) con il Partito della Democrazia Cristiana cd. "storica" fondato nel 1943 da Alcide De Gasperi;
- ii.** che, in quanto tale, vanta un diritto esclusivo ed assoluto all'utilizzo della denominazione "Democrazia Cristiana" ai sensi dell'art. 7 c.c.;
- iii.** che sono, pertanto, illegittimi tutti gli atti usurpativi della sia denominazione e, prima ancora, della sua stessa identità soggettiva a

vario titolo posti in essere dalle parti convenute, con conseguente condanna alla cessazione di tali atti e al risarcimento del danno;

- iv.** che l'azione proposta non attiene né riguarda il patrimonio della Democrazia Cristiana, essendo primario interesse di parte attrice la tutela della propria identità socio-politica.

Nell'ambito delle condotte illecite poste in essere da più parti, si possono distinguere due posizioni:

- i sig.ri Nino Luciani, Antonio Cirillo, Angelo Sandri, Raffele Cerenza. Franco De Simoni e Emilio Cugliari Lauremi si autoproclamano tutti Segretari del Partito della Democrazia Cristiana, in forza di dichiarazioni unilaterali di investitura od invocando l'esito di votazioni di fantomatici Congressi della DC, neppure astrattamente riferibili alla vita associativa della Democrazia Cristiana. In tale veste, essi pongono in essere un'attività di sistematica usurpazione del nome, del simbolo e della stessa identità soggettiva dell'attrice, con un danno gravissimo per il trasparente sviluppo della sua azione politica e con un pregiudizio, ancor più esiziale, sul piano della certezza dei rapporti giuridici con i terzi e, in particolare, con quei terzi (l'UDC e l'On. Rotondi) che pretendono a loro volta di vantare esclusive sui segni distintivi in esame e che sfruttano questa condizione di permanente incertezza proprio per ostacolare ogni legittima iniziativa giudiziale di tutela da parte della vera Democrazia Cristiana.

Una confusione che in tutto questo tempo è stata strumentalmente alimentata da questi stessi soggetti terzi, che grazie ad essa hanno potuto continuare indisturbati ad appropriarsi e ad utilizzare senza titolo nome

e simbolo della Democrazia Cristiana, ponendo più che fondati sospetti su chi sia il reale promotore di siffatte iniziative;

- l'On. Gianfranco Rotondi, anche per tramite dell'Associazione "Democrazia Cristiana per Rotondi", si afferma titolare del diritto all'utilizzo del nome "Democrazia Cristiana" in forza di un atto dispositivo che sarebbe stato compiuto in suo favore dai pretesi legali rappresentanti di un Partito (neppure è chiaro con esattezza quale), in tesi titolare del nome Democrazia Cristiana in forza dei cd. Accordi di Cannes che, come detto, la Suprema Corte a Sezioni unite ha giudicato nulli. Peraltro, abusando della sua posizione di parlamentare e della sua adesione al Partito di Fratelli d'Italia, di cui si dichiara eletto ed elettore, beneficia di accesso privilegiato ai media e coinvolge in questa sue asserzioni la stessa presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni; che nel farsi coinvolgere, essendo a diretta conoscenza dei fatti, dimostra chi sia il reale soggetto e la reale formazione che si cela dietro il tentativo di impedire che la Democrazia Cristiana ritorni centrale nel dibattito politico. Di qui il maggior danno prodotto al Partito della DC e la maggior quota di responsabilità risarcitoria da porre a carico dell'On. Rotondi. Nei cui confronti potrebbe risultare necessario richiedere in corso di causa un provvedimento inibitorio urgente, in vista delle prossime elezioni regionali in Sardegna, per le quali la Democrazia Cristiana ha già predisposto le liste e depositato un simbolo contenente la denominazione "Democrazia Cristiana"; se l'On. Rotondi dovesse decidere di presentare anch'egli una lista utilizzando detta denominazione, renderebbe attuale il concreto pericolo di danneggiare in modo irreparabile l'attività di parte attrice.

Così brevemente descritto l'oggetto della domanda proposta, nelle pagine che seguono, attraverso la ricostruzione degli eventi storici e giudiziari che hanno interessato il Partito della Democrazia Cristiana a far data dall'anno 1994 sino alla attualità, daremo dimostrazione della legittimazione dell'Associazione attrice a rivendicare l'identità con il Partito della Democrazia Cristiana c.d. storica, l'uso esclusivo della relativa denominazione e la speculare mancanza di ogni diritto rivendicato dalle controparti.

\* \* \*

**A.- LE VICENDE CHE INTERESSARONO LA DEMOCRAZIA CRISTIANA E LO STORICO SIMBOLO DELLO “SCUDO CROCIATO” NEL BIENNIO 1994-1995 E SINO ALL'ANNO 2016.**

Dando per conosciuti gli eventi traumatici che determinarono la fine del periodo storico-politico della cd. Prima Repubblica, è qui necessario ricordare come essi si ripercossero sulle vicende della Democrazia Cristiana a far data dall'anno 1994 e sulla nascita, attuata al di fuori di un legittimo processo di trasformazione statutaria ed in discontinuità con essa, di una serie di nuovi distinti soggetti politici:

- il 18 gennaio 1994 l'Assemblea del Partito della Democrazia Cristiana, organo che risultava investito per Statuto di meri poteri consultivi (art. 91 Statuto, doc. 1), deliberava di mutare la denominazione dell'Associazione in “Partito Popolare Italiano”, decisione manifestamente esorbitante i suoi poteri statutari;
- il 29 gennaio 1994 il Consiglio Nazionale del Partito della Democrazia Cristiana (*rectius*: una assemblea in composizione simile, ma non perfettamente coincidente con quella del Consiglio Nazionale), ratificava la decisione dell'Assemblea, senza però avere ricevuto preventiva e

- conforme delega da parte del Congresso Nazionale, il solo organo che lo Statuto indicava come competente a deliberare le modifiche statutarie (art. 135) e, quindi, anch'essa ponendosi del tutto al di fuori delle regole statutarie;
- il cambio di denominazione corrispondeva, nella sostanza, alla nascita di un nuovo soggetto politico in discontinuità giuridica con la Democrazia Cristiana, deliberata, come detto, bypassando il Congresso Nazionale, organo di base del Partito. Il Partito Popolare Italiano avviava, infatti, un nuovo tesseramento; convocava per il giorno 29 luglio 1994 il “I Congresso Nazionale del Partito Popolare Italiano”, che eleggeva alla carica di Segretario Politico l’On. Rocco Buttiglione; mutava i propri dati identificativi anche a livello amministrativo;
  - in seno al nuovo Partito Popolare Italiano sorgeva frattanto un contrasto politico tra quanti si erano espressi per la collocazione del Partito nell’area del centro sinistra e la contraria linea politica perseguita dall’On. Buttiglione, che aveva invece annunciato l’alleanza con l’area del centro destra in vista delle imminenti elezioni regionali;
  - il Consiglio Nazionale del Partito Popolare Italiano sfiduciava l’On. Buttiglione ed indicava in sua vece l’On. Gerardo Bianco, nomina quest’ultima che veniva invalidata dal Tribunale di Roma con ordinanza resa in data 23-3-2015 in ragione delle “*clamorose violazioni statutarie, da più parti commesse*”;
  - con accordi siglati in data 24-6-1995 e 14-7-1995, noti come “Accordi di Cannes”, l’On. Bianco (illegittimamente eletto!) e l’On. Rocco Buttiglione convenivano che: (a) il Partito Popolare Italiano consentiva alla formazione politica riferibile all’On. Buttiglione (in allora non

ancora costituita) l'utilizzo del simbolo dello "scudo crociato", rappresentato dallo scudo crociato bianco - rosso su fondo blu accompagnato dalla scritta "Libertas", dismettendone a propria volta l'utilizzo; (b) la nuova formazione politica riferibile all'On. Buttiglione rinunciava ad ogni rivendicazione sull'utilizzo della denominazione "Partito Popolare Italiano"; l'uno e l'altro soggetto politico si impegnavano a non adottare in futuro la denominazione di "Democrazia Cristiana";

- soltanto il successivo 23 luglio 1995 l'On. Buttiglione fondava con altri aderenti il Partito dei "Cristiani Democratici Uniti" (CDU);
- in data 20 marzo 2002, a seguito di un accordo politico elettorale intercorso tra i partiti CCD ("Centro Cristiano Democratico"), CDU ("Cristiani Democratici uniti") e DE ("Democrazia Europea"), nasceva la nuova formazione politica dell'UDC - "Unione dei Democratici Cristiani e del Centro", che ha sino ad oggi continuato a fare uso del simbolo dello scudo crociato invocando gli accordi di Cannes;
- quanto alle sorti della Democrazia Cristiana, essa è rimasta sostanzialmente inattiva negli anni successivi al 1994 per effetto del mancato rinnovo alla scadenza e, quindi, della intervenuta decadenza di tutti gli Organi Statutari, senza che essa fosse in alcun modo posta in liquidazione volontaria o giudiziale o fossero riattivati gli Organi, seguendo la procedura legale disciplinata dall'art. 20 c.c.

**B.- LO SNODO RAPPRESENTATO DALLE SENTENZE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 1305/2009 E DELLA CASSAZIONE N. 2599/2010: LA CESSIONE SINE TITULO DEL SIMBOLO DELLO "SCUDO CROCIATO" ATTUATA DAL PARTITO POPOLARE**

**ITALIANO A FAVORE DEL CDU E, A CASCATA, DELL'UDC  
ILLEGITIMAMENTE; L'INDICATA NECESSITÀ DI RIPRISTINARE  
LA CONTINUITÀ GIURIDICA CON IL SOGGETTO DELLA  
DEMOCRAZIA CRISTIANA CD. STORICA.**

Con atto di citazione notificato nell'anno 2002 la cd. Democrazia Cristiana di Sandri e poi di Pizza - una delle diverse formazioni politiche costitutesi dopo il 1994 in auto dichiarata continuità con la Democrazia Cristiana "storica" – conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Partito CDU, rivendicano il diritto esclusivo all'utilizzo del simbolo dello "scudo crociato". Identica e speculare azione veniva contestualmente intrapresa dal Partito dell'UDC nei confronti delle stesse sedicenti Democrazia Cristiana di Sandri e Piazza, per inibire a quest'ultime l'uso del medesimo simbolo.

I due giudizi, riuniti in secondo grado, hanno formato oggetto di una articolatissima sentenza della Corte di Appello, la n. 1305/2009 (doc. 2), poi confermata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2599/2010 (doc. 3), che ha sviluppato un meditato approfondimento delle questioni controverse connesse alla rivendicazione del simbolo politico in esame e, dopo aver riconosciuto la permanenza in vita giuridica del Partito fondato da De Gasperi, mai sciolto o liquidato, ma solo con organi decaduti, ha indicato un chiaro percorso giuridico da perseguire per ripristinare il pieno ed esclusivo diritto all'utilizzo del simbolo.

Questi i passaggi fondamentali della motivazione:

**a.-** pur mancando nello Statuto della Democrazia Cristiana (doc. 1) una specifica previsione in punto di modifica della denominazione del Partito, si doveva ritenere applicabile la procedura dettata per le modifiche statutarie, che a norma dell'art. 135 ne rimetteva la competenza al Congresso Nazionale, chiamato a deliberare in proprio o tramite delega al Consiglio Nazionale (art.

135 *“Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Congresso nazionale del partito a maggioranza assoluta dei voti dei rappresentati. Il Congresso può delegare al Consiglio nazionale la modifica dello Statuto con l’indicazione dei principi e dei criteri relativi nonché della maggioranza di voto necessaria per l’approvazione”*). Nel caso specifico non risultava né un intervento modificativo del Congresso Nazionale, né una delega congressuale al Consiglio Nazionale, di talché era stato di fatto costituito un nuovo e diverso soggetto politico al di fuori di ogni cornice di legalità statutaria:

*“Deve rilevarsi che, in assenza di una specifica previsione, contenuta nello statuto, sull’organo competente a deliberare eventuali modifiche della denominazione del partito e, nel caso in cui si tratti di organo collegiale (il Consiglio Nazionale, il Congresso ovvero la Direzione, ‘Ufficio politico oo la Giunta esecutiva nazionale), sulle modalità di tali modificazioni, la modificazione del nome dell’ente, riguardando una delle previsioni – la denominazione dell’ente – che, ai sensi dell’art. 16 c.c., devono essere contenute nell’atto costitutivo e nella statuto, deve essere operata quantomeno con le forme previste per le modifiche statutarie (cfr. per la qualificazione quale modifica statutaria del mutamento di denominazione di una società Cass. sez. III, 28.06.1997 n. 5798). Nel caso in esame l’art. 135 dello statuto specificamente dispone che le norme di esso «possono essere modificate dal Congresso nazionale nel Partito a maggioranza assoluta dei voti rappresentati», ovvero delegate dal Congresso al Consiglio Nazionale «con l’indicazione dei principi e dei criteri relativi nonché della*



*maggioranza di voto» necessaria per l'approvazione delle modifiche. Non risultando né che la modifica della denominazione sia intervenuta con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati nel Congresso né che vi sia stata delega al Consiglio Nazionale nelle forme previste dall'art. 135, 2° co. dello statuto, deve ritenersi che la modifica della denominazione intervenuta con delibera del 18.01.1994 da un'assemblea di composizione assimilabile a quella del Consiglio Nazionale anche se non coincidente con esso (presenti i coordinatori regionali del partito, i dirigenti nazionali e i delegati nazionali dei tre movimenti del partito) sia affetta da nullità poiché adottata da organo incompetente e con modalità che si pongono del tutto al di fuori dello schema statutario. Per tale profilo non può farsi riferimento, come invece afferma (...) nel caso in esame, il mutamento di denominazione è intervenuto ad iniziativa di organo incompetente a disporre la modifica statutaria senza il rispetto delle procedure previste dallo stesso statuto”*

**b.-** Poiché il cambio di nome era stato deciso da organi del tutto incompetenti a modificare lo Statuto (doc. 1), le relative delibere risultavano affette da un vizio di tale gravità da doversi qualificare non già come semplicemente invalide, ma radicalmente inesistenti:

*“La disposizione effettuata del simbolo del partito da parte delle due formazioni politiche che si andavano delineando all'interno del P.P.I., l'una facente capo all'On. Gerardo Bianco e l'altra che riconosceva il proprio leader nell'On. Rocco Buttiglione è*

*invalida poiché i partecipanti agli indicati accordi hanno disposto di un nome e di un simbolo di cui non avrebbero potuto disporre. Va precisato che tali accordi sono concordemente individuati dalle parti nel c.d. accordo di Cannes del 24.06.1995 (dove l'On. Bianco s'impegnava «a proporre al Congresso di non contendere alla formazione politica» avversaria «l'uso del simbolo dello scudo crociato e a non adottare tale simbolo o altro equivalente per la propria formazione politica») e nel successivo accordo del 14.07.1995 intervenuto tra i leaders delle due formazioni già indicate, dove entrambi si impegnavano reciprocamente a non adottare, per le nuove denominazioni delle formazioni politiche a ciascuno facenti capo, la locuzione «Democrazia Cristiana» e dove l'on. Bi. riconosceva all'On. Buttiglione la possibilità di utilizzare il simbolo dello scudo crociato secondo il disegno (non modificabile) allegato allo stesso accordo. In proposito va rilevato, in primo luogo, che, all'epoca della conclusione dei predetti accordi, non era stata ancora costituita la formazione dei Cristiani Democratici Uniti che, a quanta afferma lo stesso C.D.U. nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, venne costituita solo in data 04.10.1995. In secondo luogo il predetto accordo, che comunque non era stato preceduto da una corretta modifica della denominazione della Democrazia Cristiana «storica» secondo le previsioni statuarie, non era certamente idoneo a trasferire l'uso di un segno distintivo ma, al più, ad impegnare reciprocamente le sole formazioni politiche che ad esso partecipavano.*

**c.-** Poste tali premesse, il Partito Popolare Italiano non poteva vantare una continuità giuridica con la Democrazia Cristiana, per cui l'accordo di disposizione di nome e simbolo stipulato dal PPI con la formazione dell'On. Buttiglione, peraltro non ancora costituita, era chiaramente idoneo a trasferire l'uso di un segno distintivo rimasto in titolarità della DC:

*“A conclusioni non diverse deve giungersi per l'uso del simbolo della scudo crociato con la scritta «Libertas» da parte del C.D.U. Quest'ultimo ha richiesto ritenersi l'uso di tale simbolo prerogativa esclusiva dello stesso concludente con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'uso da parte degli appellati facendo riferimento all'accordo del luglio 1995 in occasione del quale il diritto all'uso del simbolo sarebbe stato trasferito in suo favore. Dovendosi escludere, per le ragioni sopra esposte, che la modifica del nome della «storica» Democrazia Cristiana in Partito Popolare Italiano sia intervenuta in conformità alle norme statuarie e che, conseguentemente, legittimamente un soggetto giuridico con tale denominazione, assumendosi in continuità con la «storica» Democrazia Cristiana, abbia disposto del simbolo del partito lo stesso non può ritenersi legittimamente ceduto al C.D.U. (che, peraltro, come precedentemente rilevato, è stato costituito in epoca successiva agli accordi intervenuti tra l'on. Bianco e l'on. Buttiglione) che, quindi, non può rivendicarne l'uso in forza di quell'accordo”.*

**d.-** Se il CDU non aveva ricevuto legittimamente la titolarità del simbolo dello “scudo crociato” per i motivi anzidetti, di riflesso l'UDC non aveva

ricevuto legittimamente lo stesso segno dal CDU, non potendo richiamare a suo sostegno gli accordi di Cannes:

*“Non può neppure affermarsi che l’adozione del simbolo dello scudo crociato da parte dell’appellato U.D.C. sia legittimamente ad esso derivato, come riportato dalla stessa parte nella descrizione dei fatti che hanno condotto all’adozione del simbolo, dall’adesione del CDU all’accordo politico elettorale del 20.03.2002 che costituiva l’UDC. Non potendo ritenersi che in forza degli accordi del 24.06.1995 e del 14.07.1995 sia legittimamente derivata al CDU l’utilizzazione del simbolo della scudo crociato con la scritta «Libertas», per le ragioni esposte ai punti che precedono, non può accogliersi la domanda dell’U.D.C. che ha richiesto la condanna al risarcimento dei danni della controparte per illegittimo uso del proprio simbolo che afferma di aver adottato perché destinato a rappresentare una formazione politica nascente dall’accordo di tre associazioni e in cui lo scudo crociato è stato riportato in forza della partecipazione del CDU agli accordi del 24.06.1995 e del 14.07.1995”.*

**e.-** Escluso la titolarità dell’UDC sul simbolo in esame, la relativa legittimazione non poteva tuttavia affermarsi neppure in capo al Partito della Democrazia Cristiana facente capo a G. Pizza, non sussistendo evidenza della continuità giuridica con la Democrazia Cristiana cd. storica. Continuità che, una volta correttamente ripristinata e dimostrata, consentirebbe però certamente di rivendicare l’uso esclusivo dello “scudo crociato”, come parte del patrimonio immateriale, mai estinto, dell’originario Partito:

*“Sul piano meramente fattuale, ove effettivamente risultasse provato che l’attuale Partito della Democrazia Cristiana facente capo a G. Pizza fosse identificabile con la stessa Democrazia Cristiana esistente fino alla data dell’assemblea del 18.01.1994 e che essa, senza soluzione di continuità, avesse continuato ad operare con gli stessi associati fino alla data di proposizione del giudizio di primo grado (atto notificato il 17.09.2002) ovvero a una data anteriore specificamente individuabile, potrebbe essere ritenuta un’inequivoca continuità della formazione politica titolare del nome e del segno distintivo della scudo crociato con il soggetto oggi in giudizio come Partito Politico della Democrazia Cristiana di G.Pizza. Tali elementi, che non appaiono approfonditi dal giudice della sentenza n. 19381/06, che sembra aver implicitamente ritenuto l’indicata necessaria continuità, che, invece, è contestata dal C.D.U., non sono presenti in giudizio. In primo luogo lo stesso Partito politico della Democrazia Cristiana di Pizza, pur contestando (correttamente, come si è visto) che il mutamento di denominazione della «storica» Democrazia Cristiana sia stato legittimamente adottato secondo le previsioni statutarie, non precisa quale sia stata la sorte della formazione politica Democrazia Cristiana coevamente o subito dopo l’indicato «accordo di Cannes» e se tale formazione abbia continuato ad operare. In secondo luogo nella stessa narrazione cronologica dei fatti offerta dal Partito politico Democrazia Cristiana di G. Pizza, descrivendosi dapprima il mutamento di denominazione della «storica» Democrazia*

*Cristiana in P.P.I., quindi l'adesione di un certo numero di parlamentari della D.C. al CCD medio tempore costituito, e, ancora successivamente, la costituzione del CDU da parte di appartenenti al PPI, non vengono citati interventi o attività politiche o parlamentari svolti da affermati appartenenti alla Democrazia Cristiana ancora aderenti al partito originario, nella ritenuta invalidità del mutamento di denominazione (...) Peraltro lo stesso Partito politico della Democrazia Cristiana di Piza ha descritto, nella propria comparsa conclusionale, il periodo antecedente al 2002 (anno di proposizione del giudizio che ha poi condotto alla sentenza 19381/06) come "un'epoca di spontanea riaggregazione di vari gruppi democristiani locali", così implicitamente delineando, sotto l'aspetto storico, una cesura tra la fase della «storica» Democrazia Cristiana conclusasi con il Consiglio Nazionale del gennaio 1994 e la fase successiva, caratterizzata dal sorgere di gruppi di associati tra loro diversi che, idealmente ispirandosi alla matrice comune della «storica» Democrazia Cristiana, hanno, sotto varie forme, inteso ricostituire associazioni politiche fondate su quel patrimonio ideologico. Ma in tal modo ha prospettato, in realtà, una continuità ideale certamente non coincidente con una continuità associativa giuridicamente rilevante. Dall'insieme di tali elementi deve quindi dedursi l'insussistenza di una dimostrata continuità tra la «storica» Democrazia Cristiana, attiva con questa denominazione e con il noto simbolo dello scudo crociato con la scritta «Libertas» fino alla decisione di mutamento della*

*denominazione del 18.01.1994 (non adottata secondo le previsioni statutarie), e il Partito della Democrazia Cristiana di G.Pizza. Conseguentemente non può ritenersi che l'uso del nome «Democrazia cristiana» e del simbolo con lo scudo crociato derivino da un'affermata continuità che, invece, sulla base degli esposti elementi, non risulta accertata”.*

**C.- PRESA D'ATTO DELLA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE: I TENTATIVI DI RICOSTITUZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA NEL PERIODO 2010-2016, ATTUATI AL DI FUORI DI UN CORRETTO PERCORSO GIURIDICO ED ASSOCIATIVO.**

Aderendo alle sentenze della Corte di Appello di Roma (sentenza n. 1305/2009) e delle Sezioni Unite (sentenza n. 2599/2010), che avevano indicato la necessità di ripristinare la continuità giuridica del Partito, nel periodo 2010-2016 vari soggetti hanno provato a ricostituire gli Organi della Democrazia Cristiana, senza tuttavia seguire le regole previste dal Codice Civile, con iniziative rimaste perciò prive di valore giuridico.

Merita ricordare, in particolare, il Congresso Nazionale che era stato convocato nell'anno 2012 dall'On. Gianni Fontana tramite pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale rivolto a tutti gli associati superstiti del Partito (doc. 4) e che si sarebbe, poi, tenuto a in Roma in data 11-11-2012, eleggendo Segretario Politico lo stesso Fontana.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17831/2015 (doc. 5), ne annullava l'esito, evidenziando che l'On. Fontana non aveva il potere di convocare autonomamente il Congresso Nazionale, competenza attribuita per Statuto al Consiglio Nazionale, e rimarcava che *“proprio perché la Democrazia Cristiana*

è stata ritenuta ancora esistente, è necessario che la vita associativa, a prescindere dal numero degli iscritti, venga disciplinata secondo le regole statutarie, vincolanti per tutti gli associati”.

**D.- LA RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA AVVIATA NELL'ANNO 2016, SEGUENDO LE REGOLE FISSATE DALLE SEZIONI UNITE CON LA SENTENZA N. 2599/2010 E DAL TRIBUNALE DI ROMA CON LA SENTENZA N. 17831/2015, IN CONTINUITÀ CON LA DEMOCRAZIA CRISTIANA C.D. STORICA SU INIZIATIVA DEGLI ULTIMI ASSOCIATI DEL PARTITO E LA PIENA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ POLITICA ASSOCIATIVA.**

Preso atto che tutti gli organi associativi del Partito erano decaduti a seguito dell'ultimo Congresso Nazionale del 1992 per effetto del loro mancato rinnovo, la ripresa della vita associativa non poteva che avvenire seguendo il percorso indicato dal Codice Civile e ribadito nelle pronunce delle Sezioni Unite n. 2599/2010 e del Tribunale di Roma n. 17831/2015 e, precisamente, dall'art. 20 comma 2 c.c., a mente del quale *“L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale”.*

Con istanza depositata in data 12 maggio 2016 i sig.ri Nino Luciani, Alberto Alessi, Luigi D'Agrò, Renato Grassi e Renzo Gubert, in proprio e quali delegati del 10% dell'ultimo elenco disponibile degli associati iscritti al Partito della Democrazia Cristiana, chiedevano, quindi, al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 20, comma 2 c.c. di ordinare la convocazione dell'Assemblea Nazionale



della Associazione non riconosciuta “Democrazia Cristiana”, per deliberare la nomina del Presidente dell’Associazione ai sensi dell’art. 36 c.c.

Con provvedimento n. 9374 reso in data 14 dicembre 2016 (doc. 6), il Giudice adito, premesso che ai sensi dell’art. 20 c.c. l’assemblea della associazione deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e che, nel caso in esame, la richiesta proveniva da un numero di associati, risultante dall’ultimo elenco disponibile degli iscritti (quale risultante con l’ultimo tesseramento per il biennio 1992-1993), superiore al 10% degli iscritti, disponeva la convocazione dell’assemblea degli Associati della Democrazia Cristiana per i giorni 25-26 febbraio 2017, in prima e seconda convocazione, presso l’Hotel Ergife di Roma, per deliberare la nomina del Presidente dell’Associazione e designava il Prof. Nino Luciani a compiere tutte le formalità a tal fine necessarie e a presiedere l’assemblea.

Assolte da parte del Prof. Luciani le procedure per la regolare convocazione dell’assemblea, gli Associati della Democrazia Cristiana in occasione della assemblea del 25-26 febbraio 2017 nominavano Presidente della Associazione il sig. Giovanni Fontana (doc. 7).

La delibera formava oggetto di impugnazione da parte dei sig.ri Raffaele Cerenza e Franco De Simone, con intervento adesivo dei sig.ri Gianfranco Melillo, Angelo Sandri, Gabriella Strizzi, Palmiro Scalabrin e Graziella Duca, i quali tutti, oltre ad affermarsi associati del Partito della Democrazia Cristiana, rivendicavano una legittimazione ad agire fondata su presunti ruoli istituzionali ricoperti all’interno del Partito o in associazioni collegate.

E precisamente: Raffaele Cerenza si qualificava Presidente della Associazione degli Iscritti al Partito; il sig. De Simoni si qualificava Segretario Politico del Partito; il sig. Melillo si qualificava Segretario Amministrativo

Nazionale del Partito; il sig. Sandri si qualificava Segretario Politico del Partito; la sig.ra Strizzi si qualificava Vice Segretario Nazionale del Partito; il sig. Scalabrin si qualificava Vice Segretario Nazionale Amministrativo del Partito; la sig.ra Duca Vice Presidente Nazionale Vicario del Partito.

Mentre rivendicavano a sé i menzionati incarichi istituzionali, gli attori ed interventori contestavano che i proponenti del ricorso ex art. 20 c.c. non avrebbero rivestito la veste di iscritti al Partito della Democrazia Cristiana, al pari dei soggetti convocati a partecipare alla assemblea del 25 e 26 febbraio 2017, con conseguente illegittimità di quanto deliberato in quella sede. Contestavano, inoltre, la non corrispondenza tra il provvedimento giudiziale del 14 dicembre 2016 e l'ordine del giorno dell'assemblea.

Con sentenza n. 10654 resa in data 4-7-2022 (doc. 8) il Tribunale di Roma ha escluso, in via preliminare, la legittimazione di tutti i terzi intervenuti tanto nella dichiarata veste di associati che di componenti degli organi del Partito della Democrazia Cristiana e ha riconosciuto soltanto quella degli attori Cerenza e De Simone, nella limitata veste di associati del Partito e, il primo, anche di Presidente della associazione degli iscritti al Partito.

Nel merito, il Tribunale ha evidenziato che il provvedimento del 14 dicembre 2016 non aveva formato oggetto di reclamo nelle forme di cui all'art. 739 c.p.c., nè era stato impugnato in quella stessa sede. In ogni caso, esso atteneva ad una fase preliminare alla formazione della volontà associativa, semplicemente necessaria a superare l'inerzia nella convocazione dell'assemblea su iniziativa di un decimo degli associati. Le contestazioni degli attori avrebbero, quindi, dovuto appuntarsi sulla delibera assembleare, che viceversa non aveva formato oggetto di diretta contestazione se non per censurare la pretesa mancata corrispondenza tra l'ordine del giorno stabilito nel

provvedimento del Giudice e le deliberazioni assunte, censura manifestamente infondata.

Lo svolgimento dell'Assemblea degli Associati, organo rappresentativo di base, la cui piena e definitiva legittimità è stata sancita dalla citata sentenza del 2022, ha consentito di dare corretto avvio al percorso riorganizzativo del Partito, con la ricostituzione di tutti gli organi statutari, anche a livello locale, e la ripresa dell'attività associativa. In particolare:

- in data 13-14 ottobre 2018 si è celebrato il XIX Congresso della Democrazia Cristiana, che, come già esposto, ha eletto Segretario Politico Nazionale il Dr. Renato Grassi e i componenti del Consiglio Nazionale (doc. 9);
- il Consiglio Nazionale, riunitosi il successivo 27-10-2018, ha a sua volta eletto l'On. Gianni Fontana nella carica di Presidente dello stesso Consiglio e il Dr. Nicola Troisi nella carica di Segretario Amministrativo Nazionale (doc. 10);
- in data 10 novembre 2018 è stata aperta la campagna per il tesseramento degli Associati per il biennio 2018/19, campagna rinnovata negli anni successivi (doc. 11);
- sempre a far data dal 2018 si sono regolarmente tenute le riunioni del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale (doc. 12);
- da ultimo, in data 6-7 maggio 2023 si è tenuto il XX Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, che ha eletto a Segretario Nazionale il Sen. Salvatore Cuffaro, attribuendogli i poteri di rappresentanza legale e modificando conformemente lo Statuto, oltre al Presidente del Consiglio e a tutte le altre cariche (doc. 13);

- ad oggi, quindi, e già dal 13-14 ottobre 2018, risultano ricostituiti ed operativi tutti gli organi statutari del Partito. Per limitarci a quelli centrali: l'Assemblea degli Associati, regolarmente convocata nelle forme del Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale, la Direzione Nazionale, l'Ufficio Politico, il Segretario Nazionale, il Presidente del Consiglio nazionale il Collegio dei Probiviri, la Commissione Centrale per il controllo del tesseramento, la Commissione centrale per le garanzie statutarie;
- il processo di riorganizzazione, come detto, è avvenuto in continuità giuridica con il Partito “storico” della Democrazia Cristiana, ovvero in conformità a quanto previsto dall’art. 20 del Codice Civile, attraverso una iniziativa assunta dagli Associati della Democrazia Cristiana ancora presenti, quali risultanti dall’ultima campagna di tesseramento dell’anno 1992 - 1993.

Il Partito della Democrazia Cristiana, così ripristinato nel suo legittimo organigramma e nella sua piena funzionalità, ha concorso in questi anni al dibattito politico in continuità con gli obiettivi ideologici, politici e morali della tradizione storica del Partito, tramite una assidua attività politica ed elettorale, riportando significativi risultati elettorali, in particolare, ma non solo, nel territorio siciliano, da sempre suo bacino elettorale di riferimento. Si riportano alcuni esempi:

- in occasione delle elezioni amministrative del settembre 2022, la Lista presentata dal Partito della Democrazia Cristiana per l’elezione del Presidente ed il rinnovo dell’Assemblea della Regione Sicilia ha conseguito il 6,5% dei consensi e ha eletto 5 deputati (doc. 14);

- sempre in occasione delle elezioni amministrative del settembre 2022, la Lista presentata dal Partito della Democrazia Cristiana per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio del Comune di Palermo ha conseguito il 5,5% dei consensi e ha eletto 3 Consiglieri (doc. 15).

Le elezioni palermitane, non soltanto confermano la rilevanza dell’attività associativa e politica della DC, ma sono l’ennesima ed imbarazzante dimostrazione della “schizofrenia interessata” di una delle nostre controparti: in quelle elezioni l’UDC e la Democrazia Cristiana facevano parte della stessa coalizione politica presentata a sostegno del candidato sindaco Roberto Lagalla (alla cui elezione la DC ha peraltro offerto un contributo elettorale del 5,5% contro il 3,7% dell’UDC) e, tuttavia, l’UDC contesta persino l’esistenza e la legittimazione di quello stesso Partito con cui era in coalizione politica;

- in occasione delle elezioni amministrative della primavera 2023, il Partito della Democrazia Cristiana è riuscito ad ottenere l’elezione di 2 Sindaci, Totò Baio nel Comune di Castrofilippo e Francesco Martorana nel Comune di Cianciana, e di 34 Consiglieri comunali (doc. 16);
- anche in Piemonte, in occasione delle elezioni amministrative della primavera 2023, il Partito della Democrazia Cristiana ha riportato il 4,7% dei consensi nel Comune di Scarmagno, eleggendo 3 Consiglieri (doc. 17);
- il Partito della Democrazia Cristiana ha, inoltre depositato il simbolo e presentato in conferenza stampa le liste per le elezioni regionali in Sardegna che si terranno nel febbraio 2024.

**E.- IL DIRITTO ESCLUSIVO DEL PARTITO ATTORE EX ART. 7**  
**C.C. ALL'UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE "DEMOCRAZIA**  
**CRISTIANA".**

Dottrina e giurisprudenza hanno da tempo evidenziato che le Associazioni non riconosciute, categoria in cui si fanno pacificamente rientrare i Partiti politici, sono soggetti di diritto autonomi dalle persone fisiche che le costituiscono e, come tali, sono titolari nei confronti del terzi di autonomi diritti ed obblighi distinti da quelli degli Associati e che gli atti compiuti dai relativi amministratori sono imputabili a tali enti in base ad un rapporto di rappresentanza organica.

Quali autonomi soggetti di diritto di natura collettiva, alle Associazioni non riconosciute si applicano, in via analogica, le disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 16 c.c. in tema di diritto al nome e alla denominazione: *“Il nome della persona, fisica e giuridica, equiparandosi a quest'ultima l'associazione non riconosciuta, rientra nella previsione generale dell'art. 7 c.c. che individua nel nome il segno di identificazione del soggetto in quanto tale, indipendentemente dalla natura del soggetto e dunque dalla eventuale posizione del soggetto in un mercato, ma in virtù del solo principium identificationis”*, con la specificazione che *“la sigla, quando è l'equivalente del nome dell'individuo o della società, gode della stessa tutela del nome”* (Cassazione civile, sentenza 28 gennaio 1997 n. 832).

Dimostrato che l'attuale ricorrente è legittimamente e pienamente identificabile come soggetto che si pone in continuità giuridica con il Partito della Democrazia Cristiana cd. storica ed ha ridato concreto impulso al perseguimento del relativo scopo associativo; appurato che la DC non ha mai ceduto a terzi il diritto all'utilizzo della propria denominazione; rilevato, dunque,

che questo elemento identificativo è rimasto nel patrimonio dell'Ente, al pari di ogni altro bene o valore che non abbia formato oggetto di cessione, tanto più trattandosi di un bene immateriale che attiene allo stesso diritto alla identità e personalità dell'Ente; ebbene, è evidente la fondatezza della richiesta giudiziale di vietare gli atti di usurpazione da parte dei convenuti, atti che procediamo di seguito ad indicare nel dettaglio.

**F.- GLI ATTI USURPATIVI DELLA IDENTITÀ, DELLA DENOMINAZIONE E DEL SIMBOLO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA POSTI IN ESSERE DAI CONVENUTI.**

**i. L'usurpazione della denominazione "Democrazia Cristiana" attuata dall'On. Gianfranco Rotondi e dalla Associazione "Democrazia Cristiana per Rotondi".**

In data 2-5-2023 l'On. Gianfranco Rotondi, nella dichiarata qualità di legale rappresentante dell'Associazione "Democrazia Cristiana con Rotondi", ha indirizzato alle massime Cariche dello Stato e ai principali Organi di Stampa un "Esposto / Diffida erga omnes" (doc. 18), nel quale ha rivendicato la titolarità della denominazione "Democrazia Cristiana" e ha richiesto l'intervento del Ministero dell'Interno per fare cessare la situazione di illegittimità determinata dalla pretesa usurpazione di tale denominazione da parte di altri soggetti e, nello specifico, da parte dell'odierna attrice.

Nel citato documento l'On. Rotondi non rivendica una continuità giuridica con il Partito della Democrazia Cristiana, ma afferma di avere acquisito il diritto all'utilizzo del nome in forza di un'"autorizzazione notarile" a lui rilasciata in data 21-12-2004 da tali Luigi Gilli e Nicodemo Oliviero, che avrebbero agito in veste di legali rappresentanti del Partito Popolare Italiano, già Democrazia Cristiana, il quale a propria volta avrebbe conservato la titolarità

della denominazione DC nell'ambito dei più volte menzionati Accordi di Cannes: *“Poiché la denominazione Democrazia Cristiana era parte della denominazione del 'Ppi ex Dc', fu chiesta e ottenuta una autorizzazione notarile all'uso del nome Democrazia Cristiana a firma dei rappresentanti legali del 'Ppi ex Dc ' Luigi Gilli e Nicodemo Oliverio in data 21 dicembre 2004”*.

Ci siamo già ampiamente soffermati sulla invalidità dei cd. Accordi di Cannes, sulla insussistenza di una continuità giuridica tra Democrazia Cristiana e Partito Popolare Italiano e, in ogni caso, sulla assenza nell'anno 2004 di un soggetto che potesse legittimamente spendere ed impegnare il nome della DC, posto che gli Organi del Partito, mai rinnovati, erano decaduti e l'attività associativa era quiescente, tale essendo rimasta sino all'anno 2017, quando è stato presentato ricorso al Tribunale per la convocazione dell'Assemblea degli Associati, come evidenziato nella lettera di replica indirizzata dal Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana, On. Renato Grassi, al Ministro dell'Interno (doc. 19).

Nel suo esposto l'On. Rotondi lascia, inoltre, intendere che egli avrebbe partecipato alle Elezioni Politiche Nazionali del 2022 con una formazione politica denominata “Democrazia Cristiana”, coalizzata con Fratelli d'Italia: *“Tutto ciò avviene sicuramente secondo una regia e per fini politici, tant'è che si contesta a me il diritto di aver portato alle ultime elezioni politiche la Democrazia Cristiana e il movimento ad essa federato “Verde è Popolare” a un'intesa elettorale con il partito “Fratelli d'Italia”, nelle cui liste proporzionali sono stato candidato proprio in quanto presidente della Democrazia Cristiana-Verde è Popolare”*.

Nulla di più falso.



L'On. Rotondi è stato eletto nel Collegio Campania 2, in quota Fratelli d'Italia, nella Lista di coalizione "Lega per Salvini Premier, Noi Moderati/Lupi - Toti - Brugnaro - Udc, Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni, Forza Italia" (doc. 20), quale espressione di quest'ultimo partito, tant'è vero che egli risulta iscritto al Gruppo Parlamentare di Fratelli d'Italia (doc. 21).

Proprio abusando della sua posizione di parlamentare e della sua adesione al Partito di Fratelli d'Italia, di cui si dichiara eletto ed elettore, egli beneficia di accesso privilegiato ai media.

\* \* \*

**ii. L'usurpazione dell'identità, della denominazione e del simbolo della Democrazia Cristiana attuata dall'Avv. Antonio Cirillo.**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 26-1-2023 veniva pubblicato a firma di tale Sabatino Esposito, qualificatosi come "Presidente della commissione di garanzia", l'avviso di convocazione per i giorni 17 e 18 febbraio 2023 del Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, chiamato a deliberare la ricostituzione degli Organi del Partito (doc. 22).

Nel suddetto avviso, dato atto che il Partito della Democrazia Cristiana non si era mai sciolto e richiamate le sentenze della Corte di Appello di Roma n. 1305/09 del 23.03.09 e della Corte di Cassazione n. 25999 del 23.12.2010, il Sig. Esposito indicava il fondamento dell'iniziativa assunta negli "artt. 14, 16 e seg. e 36 c.c." e nelle "norme dello statuto della Democrazia Cristiana deliberato dal Consiglio Nazionale del 13 febbraio 1983".

Senonché, stante la intervenuta decadenza degli Organi del Partito, mai rinnovati a far data dal 1993, è evidente che nessun soggetto, né il sig. Esposito né chiunque altro, poteva proclamarsi competente a convocare il Congresso

Nazionale. Lo Statuto riconosce il relativo potere in capo al Consiglio Nazionale, organo che per l'appunto era venuto meno, al pari di tutti gli altri.

Nella esposta situazione, l'iniziativa per la riattivazione dell'operatività dell'Ente doveva necessariamente partire dalla base associativa e, quindi, dalla richiesta presentata al Tribunale ai sensi dell'art. 20 c.c. da parte di tanti associati rappresentati almeno il 10% degli iscritti, al fine di ordinare la convocazione dell'assemblea degli associati. Richiesta che è stata correttamente presentata nell'anno 2016 e che a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14-12-2016 ha consentito prima la celebrazione dell'Assemblea Nazionale il successivo 25-2-2017 e, a seguire, la ricostituzione di tutti gli altri Organi del Partito e la ripresa di un'attività non solo associativa, ma anche politica ed elettorale.

La riconvocazione dell'Assemblea degli Associati rappresentava iniziativa obbligatoriamente propedeutica alla ricostituzione degli organi decaduti e non è causale che nell'avviso di convocazione pubblicato dal sig. Esposito vengano citate tutte le norme del Codice Civile in tema di associazioni ad eccezione, proprio, dell'art. 20 c.c.

Anche volendo ipotizzare che i soggetti promotori di questo Congresso "alternativo" fossero stati aderenti alla Democrazia Cristiana alla data del 1993, essi avrebbero potuto impugnare la delibera del 25-2-2017 e gli atti ad essa prodromici e successivi, ma giammai spendere il nome della Democrazia Cristiana per convocare un Congresso Nazionale al di fuori di ogni cornice di legittimazione statutaria e legale.

Nonostante la manifesta velleità di tale iniziativa, l'Avvocato Antonio Cirillo, eletto sedicente Segretario Politico Nazionale della sedicente Democrazia Cristiana dal sedicente Congresso di cui sopra, tramite una

massiccia compagna di esternazione sugli organi di stampa (doc. 23) e tramite il sito internet [www.democrazia-cristiana.net](http://www.democrazia-cristiana.net) (doc. 24), continua ad usurpare identità, denominazione e simbolo dell'odierna attrice, tanto da avere indirizzato ai Presidenti della Repubblica, della Camera, del Senato e del Consiglio dei Ministri una lettera con cui ne rivendica la esclusiva titolarità (doc. 25).

\* \* \*

**iii. L'usurpazione dell'identità, della denominazione e del simbolo della Democrazia Cristiana attuata dal Prof. Nino Luciani.**

Il Prof. Luciani, come esposto nella nostra narrazione in fatto, ha partecipato al processo di ricostituzione degli organi della Democrazia Cristiana e di ripristino della attività associativa:

- è stato tra i firmatari, unitamente ad altri associati della Democrazia Cristiana, del ricorso ex art. 20, comma 2, c.c., con cui veniva richiesto al Tribunale di Roma di ordinare la convocazione dell'Assemblea del Partito (doc. 6);
- in adempimento dei poteri riconosciutigli dal Tribunale di Roma, ha curato le procedure per la regolare convocazione dell'Assemblea degli Associati tenutasi in data 25-26 febbraio 2017 e ne ha presieduto i lavori (doc. 7);
- si è costituito nel giudizio di impugnazione della delibera assunta in quella sede promosso dai sig.ri Raffaele Cerenza e Franco De Simoni, chiedendo di *“rigettare e dichiarare inammissibili ogni domanda ed eccezione attrice confermando la validità della convocazione dell'assemblea del 25/26.2.2017 della Democrazia Cristiana storica nonché di tutti gli atti preparatori e assembleari e delle deliberazioni adottate”*, conclusioni poi accolte dal Tribunale di Roma” (doc. 8).

Quando ancora era in corso il giudizio di impugnativa, il Prof. Luciani con un'iniziativa del tutto personale, assunta al di fuori di ogni potere statutario, col solo scopo di forzare i tempi e i contenuti della decisione giudiziale senza attenderne il normale iter, che come già ricordato si sarebbe concluso con il rigetto dell'azione di annullamento di parte Cerenza – De Simoni (sentenza del Tribunale di Roma n. 10654/2022, doc. 9), convocava una riunione assembleare degli associati della Democrazia Cristiana per assumere *"determinazioni in ordine alle elezioni degli organi statutari, in particolare del congresso nazionale"* e deliberare l'assegnazione di *"deleghe operative"* (doc. 26).

Immediatamente diffidato e sottoposto a procedimento disciplinare, con delibera del 6-6-2020 il Collegio dei Probiviri, *"riconosciuta la più ampia, e grave responsabilità del prof. Nino Luciani in merito alle contestazioni di cui al citato atto di incolpazione, datato 15 maggio 2020, e da Egli ricevuto il 21 maggio 2020, per le condotte operate in aperta violazione dei doveri morali e politici dell'iscritto, con grave pregiudizio alle attività, alla reputazione e credibilità del partito"*, ha deliberato l'espulsione del Prof. Luciani dal partito *"come previsto dall'art. 116 dello Statuto, con ogni correlativa conseguenza, ossia perdita della qualità di socio-iscritto e dell'elettorato attivo e passivo in seno alla Democrazia Cristiana, così come riorganizzata dal provvedimento autorizzativo del Giudice Romano del Tribunale civile di Roma con l'assemblea degli iscritti alla DC svoltasi all'Ergife il 26 febbraio 2017 e il conseguente XIX Congresso di Roma del 13/14 ottobre 2018 che elesse segretario politico Renato Grassi"* (doc. 27).

Da allora il Prof. Luciani, usurpando in assenza di ogni legittimazione nome e simbolo della Democrazia Cristiana, ha portato avanti un'azione emulativa delle attività del Partito, proponendosi come Segretario Nazionale

della DC e giungendo persino in tale autoproclamata veste a convocare un alternativo Congresso, iniziative tutte a cui dà grande risalto sia sugli organi di stampa (doc. 28) che attraverso il sito internet [www.democraziacristianastorica.it](http://www.democraziacristianastorica.it) (doc. 29).

\* \* \*

**iv. L'usurpazione dell'identità, della denominazione e del simbolo della Democrazia Cristiana attuata dal sig. Angelo Sandri.**

Sulle pagine del sito internet [www.democraziacristianaonline.it](http://www.democraziacristianaonline.it) il sig. Angelo Sandri si presenta come “Segretario Politico Nazionale della Democrazia Cristiana”, eletto fin da un fantomatico XX Congresso del Partito che si sarebbe tenuto a Trieste nell'anno 2005 (doc. 30), utilizzando altresì il simbolo dello “scudo crociato”.

Nel *mare magnum* delle pronunce giurisprudenziali che nel corso degli anni si sono occupate delle sorti della Democrazia Cristiana, un dato emerge con certezza: è sempre stato negato al sig. Angelo Sandri qualsivoglia titolo ad agire in nome e per conto della Democrazia Cristiana e ad interloquire sulle vicende associative interne alla stessa, non avendo neppure provato la propria iscrizione al Partito. Ci limitiamo, tra le tante, a fare riferimento alla più volte menzionate sentenze della Corte di Appello n. 1305/2009 (doc. 2) e del Tribunale di Roma n. 10654/2022 (doc. 8).

Preme evidenziare che nel giudizio di impugnazione delle delibere assunte dalla Assemblea degli Associati del 25-26 febbraio 2017, che ha consentito la ricostituzione degli organi della Democrazia Cristiana, il sig. Sandri aveva tentato di spiegare intervento adesivo alle ragioni, poi respinte, degli impugnanti. Il Giudice ne ha escluso la stessa legittimazione a partecipare al giudizio, così motivando sul punto: “*In via pregiudiziale, poi, deve essere*

*accolta l'eccezione sollevata sia dalla difesa dei convenuti che da quella degli attori di difetto di legittimazione ad agire dei terzi intervenuti Melillo Gianfranco, Sandri Angelo, Strizzi Gabriella, Scalabrin Palmiro e Duca Graziella. Invero, gli interventori allegano di agire in proprio, quali iscritti alla Democrazia Cristiana nell'anno 1992/1993 e nelle qualità rappresentate nella propria comparsa di costituzione, a ciò legittimati "dal Congresso nazionale tenutosi a Perugia in data 15-14 dicembre 2013, in osservanza dello Statuto del Partito della Democrazia Cristiana" ed in ragione di "precise pronunce giurisprudenziali ormai definitive", senza tuttavia fornire alcuna evidenza documentale a supporto di tali loro asserzioni".*

Eppure, il sig. Sandri continua a svolgere, senza titolo alcuno, attività politica sotto l'apparente denominazione di Democrazia Cristiana e del correlativo simbolo, nominando illegittimamente rappresentanti territoriali in diverse realtà regionali ed assumendo iniziative di propaganda mediatica e informativa in danno dell'identità e dell'immagine dell'odierna attrice.

\* \* \*

**v. L'usurpazione dell'identità, della denominazione e del simbolo della Democrazia Cristiana attuata dai sig.ri Raffaele Cerenza e Franco De Simoni**

I Sig.ri Raffaele Cerenza e Franco De Simoni agiscono, essi pure, nelle dichiarate vesti di Segretario Politico e Segretario Amministrativo della Democrazia Cristiana, contestando attraverso esternazioni sugli organi di stampa l'azione politica legittimamente portata avanti dai suoi legittimi rappresentanti. A titolo di esempio si ritrascrive l'intervista rilasciata in data 4-3-2022 alla testata giornalistica "Lettera Emme" (doc. 31): "*Franco De Simoni, leader della Democrazia Cristiana storica, Raffaele Cerenza, segretario amministrativo, e*

*Sabina Scaravaggi, portavoce nazionale e coordinatrice della Regione Siciliana della DC intervengono sulla candidatura alle regionali siciliane di Salvatore Merlino tra le fila della formazione politica, facente capo in Sicilia a Totò Cuffaro, presentata agli organi di stampa come candidatura della Democrazia Cristiana. Proprio oggi Merlino ha tenuto una conferenza stampa nella sala ovale del Comune di Messina presentando come proposta la realizzazione del più grande Eco Park d'Italia e il primo quartiere completamente eco friendly a Maregrossa. «Ancora un volta i siciliani vengono presi in giro. Non permettiamo a nessuno di infangare il nome e il simbolo della gloriosa Democrazia Cristiana storica da una simulazione del nome», dichiara Sabina Scaravaggi. Che ricorda: « la sentenza N 25999 del 2010 della Suprema Corte di Cassazione Civile a Sezione Riunite che riconosce solo agli iscritti del 1993, ultimo tesseramento valido l'uso del logo e della dicitura Democrazia Cristiana Storica, l'unica Democrazia che può fregiarsi del simbolo e del nome è la Democrazia Cristiana Storica di De Simoni, segretario politico e Raffaele Cerenza, Segretario amministrativo nazionale, ricordiamo che abbiamo presentato la diffida a Cuffaro in occasione della inaugurazione della sede messinese. «La Dc siamo noi, nessuno si senta segretario o Commissario né proprietario del simbolo o del nome», conferma Franco De Simoni. Mentre conclude con un frase di Aldo Moro Raffaele Cerenza: «Quando si dice la verità non bisogna sdolarsi di averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi».*

Per replicare al tentativo avversario di accreditarsi come rappresentanti della Democrazia Cristiana, è sufficiente ribadire che i sig.ri Cerenza e De Simone hanno impugnato le delibere adottate dall'Assemblea degli Associati del 25/26 febbraio 2017 ricostitutive degli organi del Partito e l'azione è stata

rigettata. Peraltro, essi stessi, agendo in giudizio nella dichiarata ed accertata veste di associati del Partito della Democrazia Cristiana, ne hanno riconosciuto la piena soggettività giuridica come continuatrice del Partito storico della DC.

\* \* \*

**vi. L'usurpazione dell'identità, della denominazione e del simbolo della Democrazia Cristiana attuata dal sig. Emilio Cugliari Lauremi.**

Sulla sua pagina Facebook il sig. Emilio Cugliari Lauremi, impiegando come sfondo del profilo il simbolo dello scudo crociato, si presenta come “Presidente Nazionale e Legale rappresentante della DC dal 2 Luglio 2020” (doc. 32), investitura che gli deriverebbe dal preteso XIX Congresso del Partito indetto dal Prof. Nino Luciani, sulla cui abusività ci siamo già soffermati.

In tale pretesa veste il sig. Cugliari esterna prese di posizione politiche, emana comunicati stampa e diffide, rilascia interviste, come ad esempio in occasione delle elezioni amministrative in Puglia dell'anno 2020, così esprimendosi sulla Gazzetta del Mezzogiorno (doc. 33): “*Il presidente nazionale facente funzioni della Democrazia Cristiana, Emilio Cugliari, ha sospeso dal partito Cosimo Damiano Tramonte e Giuseppe Cortese e ha invitato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a escludere il «simbolo della Democrazia Cristiana Regione Puglia tra quelli dei partiti che sostengono la sua candidatura a presidente Regione Puglia» alle prossime Regionali di settembre*”.

A dimostrazione dell'assoluta arbitrarietà delle iniziative assunte dal sig. Cugliari, si deve rimarcare che egli, al pari del Prof. Luciani, è stato iscritto sino al precedente Congresso del 2018 al Partito della Democrazia Cristiana e non ne ha mai impugnato gli atti e le delibere associative, riconoscendone, quindi, per primo la piena legittimità. Neppure ha impugnato la delibera con cui la Direzione



Nazionale del Partito ne aveva disposto la sospensione per “fatti e situazioni che ledono la dignità del Partito, la sua immagine e la sua credibilità” (doc. 34).

**G.- LA TUTELA INIBITORIA E RISARCITORIA RICHIESTA DAL PARTITO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA.**

La Democrazia Cristiana richiede, innanzitutto, che il Giudice voglia ordinare ai convenuti la cessazione di ogni ulteriore atto di usurpazione del proprio nome, tutela che per essere realmente effettiva dovrà prevedere una penale significativa per ogni singolo atto violativo; penale il cui ammontare dovrà tenere conto della rilevanza, anche costituzionale, dei valori in gioco, per il pregiudizio che la condotta delle controparti arreca al diritto di parte attrice di partecipare pienamente alla vita politica del Paese.

La Democrazia Cristiana chiede, inoltre, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, in solido tra loro o nella quota che verrà a ciascuno ascritta in considerazione della capacità lesive delle rispettive iniziative.

Il danno, patrimoniale e non patrimoniale, è rappresentato dalla ridotta capacità della iniziativa politica del Partito attore di penetrare nel corpo elettorale; dalla perdita della opportunità di partecipare con più ampi risultati alle competizioni elettorali; ed, ancora, nel discredito che esso subisce continuamente sui media dal vedere messa in discussione la sua stessa legittima esistenza, al solo doloso scopo di ritardarne o finanche escluderne la partecipazione alla vita politica.

Tali danni sono immensi e se in Italia fosse ammesso il danno cd. punitivo, certamente potrebbero quantificarsi in cifra astronomica, anche per evitare che in futuro possano verificarsi fenomeni di usurpazione dei segni distintivi di un partito politico, in grado di arrecare un *vulnus* allo stesso sviluppo della vita democratica della Nazione.

La scrivente difesa sa bene che il danno punitivo non ha ancora cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico e perciò non può che rimettersi alla valutazione equitativa del Tribunale.

Si sottolinea che il danno è anche economico, perché la Democrazia Cristiana sta presentando a Camera e Senato la domanda di iscrizione al Registro dei Partiti, cui consegue il diritto di ricevere donazioni fiscalmente detraibili e che rappresenta il presupposto per accedere al contributo del 2 per mille.

Sempre sul piano economico, si darà dimostrazione in corso di causa di numerose imprese e cittadini disponibili a finanziare la Democrazia Cristiana, perché ritengono fondamentale la presenza di un partito moderato, di ispirazione cattolica, portatore in politica dei principi fondanti la dottrina sociale della Chiesa, per evitare un pericoloso scivolamento dell'Italia verso una china nazi-fascista, sempre più evidente, o comunista, opposti estremismi che tendono a coincidere; e che, però, sono trattenuti da dette contribuzioni proprio per l'incertezza sull'identità di questo soggetto e sulla destinazione dei relativi fondi.

\* \* \*

Come sopra anticipato, ove l'On. Rotondi desse corso alla presentazione di liste contenenti nel simbolo il nome "Democrazia Cristiana", saremo costretti a chiedere un supplemento di attenzione dell'Ill.mo Tribunale per l'emanazione di un provvedimento di inibitoria.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, il Partito della Democrazia Cristiana, in persona del suo Segretario Nazionale Sen. Salvatore Cuffaro,

**CITA**

**l'On. Gianfranco Rotondi**, nato ad Avellino il 25 luglio 1960 ed ivi residente, in Via Sant'Alberico Crescitelli n. 15, C.F. RTNGFR60L25A509V;

**l'Associazione "Democrazia Cristiana con Rotondi"**, con sede legale in Avellino, in Via Sant'Alberico Crescitelli n. 15, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, C.F. 92074930642; il **Prof. Nino Luciani**, nato a Comacchio il 30-4-1937, residente a Bologna, Via Titta Ruffo n. 7, C.F. LCNNNI37D30C912R; l'**Avv. Antonio Cirillo**, nato a Torre del Greco il 10-7-1960 ed ivi residente in Via Giovanni XXIII n. 47, C.F. CRLNTN60L10L259Z, indirizzo pec cirillo.antonio@forotorre.it; il sig. **Angelo Sandri**, nato a Palmanova il 31-1-1954, residente a Cervignano del Friuli – fraz. Capoluogo, Via Giusto Gervasutti n. 19, C.F. SNDNGL54A31G284Q, indirizzo pec angelo1.sandri@legalmail.it; il sig. **Raffaele Cerenza**, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 1-2-1961 e residente a Cave, Via Speciano n. 111, C.F. CRNRFL61B01H892J; il sig. **Franco De Simoni**, nato a Roma il 16-12-1941, ivi residente in Via Emanuele Filiberto n. 257, C.F. DSMFNC41T16H501A; il sig. **Emilio Cugliari Lauremi**, nato il 15-9-1943 a Maierato e residente a Milano, Via Sassari n. 10, C.F. CGLMLE43P15E836B; a comparire avanti il Tribunale di Avellino, all'udienza del **25 giugno 2024**, ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di almeno settanta giorni prima della suddetta udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cod. proc. civ., nonché con l'avvertimento che: (i) la costituzione, oltre il suddetto termine, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ.; (ii) la difesa tecnica, mediante avvocato, è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali; (iii) il convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; (iv) in difetto di costituzione, si procederà in loro dichiarata contumacia, per sentir accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

**accertare e dichiarare** che l'Associazione non riconosciuta denominata "Democrazia Cristiana", in persona del Segretario Nazionale e legale rappresentante Sen. Salvatore Cuffaro, si pone in continuità giuridica soggettiva con il Partito della Democrazia Cristiana fondato nell'anno 1943 e che, in quanto tale, ha diritto esclusivo all'uso della denominazione "Democrazia Cristiana", quale parte del proprio patrimonio morale, identitario ed immateriale ex art. 7 c.c.;

**per l'effetto**, ordinare alle parti convenute in giudizio la cessazione dell'utilizzo della denominazione "Democrazia Cristiana" e di ogni altra denominazione similare e/o confondibile, con qualsiasi strumento attuato, cessando gli atti di usurpazione e molestia in danno dell'attrice e stabilendo una penale per ogni atto futuro di usurpazione della denominazione e per ogni giorno in cui la violazione si protrarrà;

**condannare**, inoltre, i convenuti, in solido tra loro o nella quota che verrà a ciascuno ascritta in considerazione della capacità lesive delle rispettive iniziative, a risarcire il danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato alla Democrazia Cristiana nella somma che sarà accertata di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.,

**ordinare**, la pubblicazione della sentenza, a spese delle parti convenute, sui quotidiani cartacei "Corriere della Sera", "Repubblica", "Libero" e "Il Giornale" per almeno 3 giorni consecutivi;

**con vittoria** di spese ed onorari.

**In via istruttoria si produce:**

1. Statuto del Partito della Democrazia Cristiana con le modifiche da ultimo apportate dal Congresso Nazionale del 6-7 maggio 2023;

2. sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1305/2009;
3. sentenza della Cassazione civile – Sezioni Unite n. 2599/2010;
4. avviso di convocazione del Congresso Nazionale pubblicato da Gianni Fontana sulla Gazzetta Ufficiale:
5. sentenza Tribunale di Roma n. 17831/2015;
6. ordinanza del Tribunale di Roma n. 9374/2016;
7. verbale dei lavori della Assemblea degli Associati della Democrazia Cristiana tenutasi in data 25-26 febbraio 2017;
8. sentenza del Tribunale di Roma n. 10654/2022;
9. verbale dei lavori del XIX Congresso della Democrazia Cristiana tenutosi in data 13-14 ottobre 2018;
10. estratto del verbale della riunione del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana tenutasi in data 27-10-2018;
11. regolamento ed avvisi per la campagna di tesseramento 2018/2019 e anni successivi;
12. verbali ed estratti dei verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana anni successivi.
13. verbale del XX Congresso della Democrazia Cristiana;
14. liste elettorali, risultati delle votazioni e schede degli eletti della Democrazia Cristiana alla Assemblea della Regione Sicilia – elezioni regionali 2022;
15. liste elettorali, risultati delle votazioni e schede degli eletti della Democrazia Cristiana al Comune di Palermo- elezioni amministrative 2022;

16. articolo di stampa pubblicato da “Il Giornale di Sicilia” sui risultati riportati dalla Democrazia Cristiana in occasione delle elezioni amministrative 2023;
17. risultati delle elezioni comunali 2023 del Comune di Scarmagno;
18. “Esposto / Diffida erga omnes” On. Gianfranco Rotondi;
19. replica all’esposto dell’On Rotondi indirizzata dal Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana. On. Renato Grassi, al Ministro dell’Interno;
20. liste presentate per l’elezione 2022 della Camera nel Collegio Campania 2;
21. scheda On. Gianfranco Rotondi pubblicata dal sito internet della Camera dei Deputati;
22. avviso di convocazione per i giorni 17 e 18 febbraio 2023 del presunto Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26-1-2023 a firma di Sabatino Esposito;
23. interviste rilasciate alla stampa dall’Avv. Antonio Cirillo;
24. pagine estratte dal sito internet [www.democrazia-cristiana.net](http://www.democrazia-cristiana.net);
25. lettera 28-2-2023 indirizzata dall’Avv. Antonio Cirillo ai Presidenti della Repubblica, della Camera, del Senato e del Consiglio dei Ministri;
26. Convocazione della presunta Assemblea del Partito Democrazia Cristiana datata 15-9-2019 a firma del Prof. Luciani;
27. delibera di espulsione del Prof. Nino Luciani;
28. interviste rilasciate alla stampa dal Prof. Nino Luciani;
29. pagina estratte dal sito internet [www.democraziacristianastorica.it](http://www.democraziacristianastorica.it);
30. pagine estratte dal sito internet [www.democraziacristianaonline.it](http://www.democraziacristianaonline.it);
31. intervista di Franco De Simoni in data 4-3-2022 a “Lettera Emme”;

32. estratto della pagina Facebook del sig. Emilio Cugliari Lauremi Emilio Cugliari Lauremi;
33. intervista di Emilio Cugliari Lauremi alla Gazzetta del Mezzogiorno;
34. delibera di sospensione dalla Democrazia Cristiana di Emilio Cugliari Lauremi.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si precisa che per il valore della presente causa è indeterminabile e risulta, quindi, dovuto l'importo di euro 518,00.

Roma - Avellino, 28 Dicembre 2023

Avv. Elisa Righi

Avv. Maria Carmela Picariello





## RELATA DI NOTIFICA

Su richiesta dell'Avv. Maria Carmela Picariello, la quale dichiara i destinatari della notifica non sono titolari di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente, io sottoscritto, addetto all'UNEP presso il Tribunale di Avellino, ho notificato il suesteso atto di citazione, in copia conforme all'originale, a:

**On. Gianfranco Rotondi**, presso la sua residenza in Avellino (AV), Via Sant'Alberico Crescitelli n. 15, mediante consegna fattane a mani di

---

**Associazione "Democrazia Cristiana con Rotondi"**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, presso la sua sede legale in Avellino, Via San Alberico Crescitelli n. 15, mediante consegna fattane a mani di

---

**Prof. Nino Luciani**, presso la sua residenza in Bologna (BO), Via Titta Ruffo n. 7, cap 40141, mediante servizio postale con invio di raccomandata a.r. n.

---

**Raffaele Cerenza**, presso la sua residenza in Cave (RM), Via Speciano n. 111, cap 00033, mediante servizio postale con invio di raccomandata a.r. n.

---

**Franco De Simoni**, presso la sua residenza in Roma (RM), Via Emanuele Filiberto n. 257, cap 00185, mediante servizio postale con invio di raccomandata

a.r. n. \_\_\_\_\_

**Emilio Cugliari Lauremi**, residente a Milano (MI), Via Sassari n. 10, cap 20128, mediante servizio postale con invio di raccomandata a.r. n.

\_\_\_\_\_